



COMUNE DI CAVOUR

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2

OGGETTO:

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE. LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1° GENNAIO 2021.

L'anno **duemilaventuno** addì **dodici** del mese di **marzo** alle ore **venti** e minuti **trenta** nella sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in seduta **ORDINARIA PUBBLICA** di **PRIMA CONVOCAZIONE**, il Consiglio Comunale.

Cognome e Nome	Carica	Presente
PASCHETTA Sergio	PRESIDENTE	Sì
ARDUSSO Marta	VICE SINDACO	Sì
BOCCO Elisa	CONSIGLIERE	Sì
CROSETTI Leonardo	CONSIGLIERE	Sì
CAMISASSI Lucia	CONSIGLIERE	Sì
PEVERENGO Marco	CONSIGLIERE	Sì
FELIZIA Silvio	CONSIGLIERE	Sì
VALENTINI Luca	CONSIGLIERE	Sì
DAVICO Alex	CONSIGLIERE	Sì
GENOVESIO Giovanni	CONSIGLIERE	Sì
SCALERANDI Donatella	CONSIGLIERE	Sì
CHIALVETTO Mauro	CONSIGLIERE	Sì
BALANGIONE Dario	CONSIGLIERE	Sì
	Totale presenti	13
	Totale assenti	0

Assiste all'adunanza il **Segretario Comunale Dott. Dario MONDINO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la presidenza il **Sindaco - PASCHETTA Sergio** il quale, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Sindaco dà atto che la presente seduta si svolge in modalità di videoconferenza, secondo i criteri stabiliti con Decreto Sindacale n. 2/2020 in data 16/03/2020 avente ad oggetto “Emergenza COVID-19: Gestione degli organismi collegiali di Giunta e Consiglio Comunale – atto organizzativo” attraverso l'utilizzo di una piattaforma digitale che consente il rispetto dei criteri di cui sopra.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra l'Assessore Comunale Leonardo Crosetti.

Premesso che:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che “... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 *A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;*
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, 847. Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;
- ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che *Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonche' la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonche' il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;*

Vista la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede:

Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:

a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;

b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;

c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;

d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;

e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;

f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;

g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, ne' superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Considerato che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti regolamenti e relative delibere tariffarie:

- Regolamento per l'applicazione della TOSAP ai sensi del d. lgs 507/93 approvato con deliberazione di CC n. 28 del 06.05.1994;
- Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del d. lgs. 507/93 approvato con deliberazione di CC n. 58 del 25.11.1996;

Vista la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 *Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;*

Vista la proposta di regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale che si articola nei seguenti punti principali:

- TITOLO I: disposizioni di carattere generale;
- TITOLO II: disposizioni riguardanti le occupazioni e i messaggi pubblicitari. Il titolo definisce le tipologie di occupazione e di impianti pubblicitari nonché la determinazione del relativo canone;
- TITOLO III: disposizioni amministrative. Il titolo definisce modalità e termini di presentazione delle istanze nonché le dinamiche connesse alla modifica, sospensione, revoca e decadenza;
- TITOLO IV: disposizioni riguardanti gli aspetti sanzionatori;

- TITOLO V: disposizioni finali e transitorie;
- ALLEGATO A: classificazione delle strade, aree e spazi pubblici;
- ALLEGATO B: definizione dei coefficienti e determinazione delle tariffe ordinarie e dei coefficienti moltiplicatori;

Ravvisata la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente;

Ritenuto di proporre l'approvazione del Regolamento del canone unico patrimoniale con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1 gennaio 2021;

Visto l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

Vista la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

Ritenuto, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL;

Visti:

- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il comma 4 bis dell'articolo 106 del dl 34/2020 che stabilisce *“Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021”*.
- il decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021, con il quale viene differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali al 31 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 18 gennaio 2021;
- l'articolo 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione delle deliberazioni;

Dato atto del parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Contabile e Finanziaria ed alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area di competenza (art. 49 – 1° comma del D.Lgs. 267/2000);

Con il seguente risultato della votazione, palesemente espressa per appello nominale, proclamato dal Sig. Presidente:

Presenti: 13

Astenuti: /

Votanti: 13

Voti favorevoli: 13

Voti contrari: /

DELIBERA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare il Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 commi 816-836, composto di n. 51 Articoli comprensivo degli allegati A): classificazione delle strade, aree e spazi pubblici e B): definizione dei coefficienti e determinazione delle tariffe ordinarie e dei coefficienti moltiplicatori, riportati nella presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL;
4. di disporre che i regolamenti delle entrate sostituite di seguito indicati restano operativi ai fini dell'accertamento delle fattispecie verificatesi sino al 31/12/2020:
 - Regolamento per l'applicazione della TOSAP ai sensi del d. lgs 507/93 approvato con deliberazione di CC n. 28 del 06.05.1994;
 - Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del d. lgs. 507/93 approvato con deliberazione di CC n. 58 del 25.11.1996;
5. di dare atto che, con successiva deliberazione, la Giunta comunale procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio;
6. di stabilire che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico decorrono dall'1/1/2021 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000.

Successivamente con separata votazione favorevole (presenti: 13 - votanti: 13 - astenuti: / - voti favorevoli: 13 - voti contrari: /) palesemente espressa per appello nominale la presente

deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Firmato digitalmente
PASCHETTA Sergio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
Dott. Dario MONDINO
